Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 17 aprile 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

1942

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX, n. 1674

Modificazioni al regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, approvato con R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 902.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201, concernente l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2214;

Visto il R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 902, che approva il regolamento per il matrimonio dei predetti sottufficiali e militari di truppa;

Vista la legge 13 giugno 1939-XVII, n. 1115, sulla fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, approvato col R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 902, sono apportate le seguenti modifiche:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« In applicazione degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, i militari delle varie Forze armate non possono contrarre matrimonio con donna di razza diversa dall'ariana o di nazionalità straniera.

I militari albanesi non possono contrarre matrimonio se non con una donna albanese o italiana ».

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« La domanda per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, redatta a termini delle leggi sul bollo, deve essere diretta, per il tramite gerarchico, alle autorità di cui al successivo art. 4 e deve contenere l'indicazione del nome, cognome ed età della futura sposa (della quale sarà allegato anche l'atto di nascita o, se trattasi di albanese, analogo certificato di nascita tratto dai registri fondamentali, qualora manchi l'atto di nascita), il nome del padre e degli altri componenti della famiglia, il loro domicilio e la loro condizione.

« Nella domanda devono essere dichiarati gli eventuali impedimenti che si opponessero al matrimonio per ragioni di età o per vincolo di parentela ovvero, se trattasi di militari albanesi, per altra causa ammessa dalle leggi vigenti in Albania, e deve essere indicata anche la data delle istanze presentate alle competenti autorità per ottenere la dispensa. In tal caso l'autorità di cui al successivo art. 4 deve sospendere la sua decisione in merito al rilascio dell'autorizzazione fino a quando non sia stato deliberato sulle istanze di dispensa ».

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Sono competenti a rilasciare la dichiarazione di cui al precedente art. 8:

1) per i sottufficiali e militari del Regio esercito: il comandante del Corpo o capo del servizio da cui dipendono;

2) per i sottufficiali e militari del Corpo Reale equipaggi marittimi: il Comando superiore del C.R.E.M.;

3) per i sottufficiali e militari della Regia aeronautica:

a) il Comando di squadra, di zona, o l'autorità corrispondente, se trattasi di sottufficiali e di graduati di truppa in servizio continuativo, ammessi ad un vincolo speciale di ferma superiore ai 30 mesi;

b) il comandante del Corpo o di reparto autonomo, quando trattasi di sottufficiali e graduati che non si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera *a*) o di militari di truppa;

4) per i sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza: il comandante della legione o di reparto corrispondente;

5) per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di P. S.: il Ministro per l'interno;

6) per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo di polizia dell'A. I.:

a) per i sottufficiali: il Comando generale del Corpo;

b) per le guardie scelte e guardie: l'ufficiale posto a capo della questura o il comandante della scuola di addestramento per i rispettivi dipendenti ».

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Le categorie di sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici che possono essere ammessi a contrarre matrimonio, indipendentemente dalla loro ammissione, o non, alla carriera continuativa, sono le seguenti:

a) sottufficiali capi officine reggimentali, capi meccanici, operai presso i reggimenti di artiglieria di tutte le specialità; sottufficiali capi armaiuoli e telemetristi della categoria *A;* sottufficiali guarda-batteria scelti, guarda-batteria nei forti; guardamunizioni ed artificieri, capi guardafili;

b) sottufficiali capi stazione, macchinisti e capo deposito locomotive del reggimento ferrovieri; guardamine dei reggimenti minatori; artificieri in carica;

c) sottufficiali guardamagazzini ed addetti ai depositi materiali genio di corpo d'armata;

d) sottufficiali motoristi di verricello, elettricisti o gassisti della specialità aerostieri; sottufficiali capo operaio fotografo, capo operatore, caposquadra ripresa ed operatore, caposquadra proiezioni della specialità fotografi cinematografisti;

e) sottufficiali specializzati automobilisti con la qualifica di capo officine, guardaparco, capomeccanico, motorista, operaio;

f) sottufficiali maniscalchi:

g) sottufficiali musicanti effettivi;

h) sottufficiali di sanità categorie infermieri, odontotecnici e conduttori di caldaie a vapore; aiutanti di gabinetti radiologici e aiutanti di gabinetti batteriologici;

i) sottufficiali di sussistenza mugnai, panettieri, meccanici, elettricisti, motoristi, frigoristi, gallettisti; sottufficiali addetti alla lavorazione dei mangimi concentrati ed alla lavorazione dei prodotti alimentari in conserva;

l) sottufficiali tamburini e trombettieri;

m) sottufficiali del personale di governo effettivi agli stabilimenti militari di pena e dei cavalli stalloni ».

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione a contrarre matrimonio è rilasciata, per delegazione del Ministro per la guerra:

a) dai comandanti di divisione, od enti corrispondenti e dai comandanti di zona militare, per i sottufficiali effettivi ai reparti da essi dipendenti;

b) dai comandanti dell'Istituto superiore di guerra, delle Regie accademie e scuole di applicazione, delle scuole centrali militari, per i sottufficiali da essi dipendenti, effettivi a detti enti;

c) dai comandanti di corpo d'armata, od enti corrispondenti, per i sottufficiali effettivi a corpi, reparti e servizi posti alle loro dirette dipendenze o comunque non dipendenti dalle autorità di cui alle lettere a) e b);

d) dal comandante superiore Forze armate Africa settentrionale per i sottufficiali appartenenti alle truppe del Sahara libico; dal comandante del Regio corpo truppe libiche e dai comandanti delle truppe dei vari governi dell'A.O.I. per gli appartenenti ai dipendenti reparti di truppe libiche e coloniali;

e) dai comandanti di divisione dei carabinieri Reali per i sottufficiali effettivi ai reparti da essi dipendenti;

f) dal comandante della difesa territoriale d'Albania per i sottufficiali italiani ed albanesi effettivi ai comandi e reparti dipendenti ».

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limitazione nè di età, nè di anni di servizio.

« Le guardie scelte e le guardie possono, invece, essere autorizzate a contrarre matrimonio soltanto quando abbiano compiuto venticinque anni di età, qualunque sia il periodo di servizio prestato nel Corpo.

« L'autorizzazione a contrarre matrimonio viene rilasciata dal Ministro per l'interno ».

L'art. 33 è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo di polizia dell'Africa italiana in servizio, possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, purchè abbiano raggiunto il limite minimo di età di anni ventisei ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX, n. 1675.

Approvazione del nuovo regolamento del « Premio Bellini », presso il Regio Conservatorio di musica di Napoli.

N. 1675. R. decreto 27 giugno 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo regolamento del « Premio Bellini », in sostituzione di quello approvato col Regio decreto 22 novembre 1888, presso il Regio Conservatorio di musica di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 8 dicembre 1941-XX, n. 1676.

Modificazione dell'art. 3 dello statuto della Fondazione per il conferimento di una borsa di studio per le malattie tropicali del bestiame.

N. 1676. R. decreto 8 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Africa Italiana, viene modificato l'art. 3 dello statuto della Fondazione per il conferimento di una borsa di studio per le malattie tropicali del bestiame.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 16 dicembre 1941-XX, n. **1677.**

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo ginnasio « Galvani » di Bologna ad accettare una donazione.

N. 1677. R. decreto 16 dicembre 1941-XX, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo ginnasio « Galvani » di Bologna è autorizzata ad accettare la donazione di L. 55.000 nominali di rendita italiana 5 %, fatta dalla Cassa di risparmio della stessa città per la costituzione di due borse di studio.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1942-XX

LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. **314.**

Riordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tabelle *A* e *B* degli organici della Milizia nazionale forestale, di cui al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1242, vengono sostituite dalle seguenti:

TABELLA *A*.

Ufficiali della Milizia nazionale forestale.

Grado	Numero dei posti
Luogotenente generale (4°)	1
Consoli generali (5°)	2
Consoli (6°)	18
Primi seniori (7°)	19
Seniori (8°)	34
Centurioni (9°)	130
Capi manipolo (10°)	206
Totale	410

TABELLA *B*.

Sottufficiali e truppa della Milizia nazionale forestale.

Grado	Numero dei posti
Marescialli maggiori	40
Marescialli capi	63
Marescialli ordinari	213
Brigadieri	230
Vice brigadieri	243
Militi scelti	394
Militi	3513
Allievi militi	127
Totale	4823

Art. 2.

L'avanzamento da console a console generale ha luogo esclusivamente a scelta senza esami.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1941-42 le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. **315.**

Provvedimenti per la ippicoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La vigilanza sulle corse dei cavalli spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) e degli Enti ippici posti a tal fine alle dipendenze di quest'ultima.

Art. 2.

La facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro per le corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservata all'Unione nazionale incremento razze equine.

L'esercizio predetto può essere delegato dall'U.N.I.R.E. ad enti, società ed allibratori purchè iscritti in un elenco che sarà tenuto dall'U.N.I.R.E. medesima, ed operanti per conto e nell'interesse di essa.

Le norme per la formazione e la tenuta dell'elenco degli enti, società ed allibratori di cui sopra, saranno emanate con lo stesso Regio decreto di cui al secondo comma del successivo art. 5.

Art. 3.

I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli enti e società delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione degli ippodromi, sono destinati alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le società e gli enti in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E.

Le somme residuali sono devolute all'incremento della produzione ippica con particolare riguardo al cavallo da corsa, secondo prescrizioni del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 4.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 2 è punito con l'arresto da due mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquemila.

Chiunque è colto mentre partecipa a scommesse con enti, società o privati non delegati a norma del precedente art. 2, è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 5.

Gli statuti e gli ordinamenti in genere sia dell'U.N.I.R.E. che degli enti da essa dipendenti o comunque vigilati, nonchè i regolamenti per le scommesse, saranno modificati per essere messi in armonia con le disposizioni del presente decreto.

Con decreto Reale, da promuoversi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze, a termini dell'art 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno emanate le norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Fino a che non siano entrate in vigore le norme di esecuzione di cui al comma precedente, l'U.N.I.R.E. ha facoltà di adottare, in via provvisoria, i provvedimenti di urgenza occorrenti per assicurare la continuità del servizio dei totalizzatori e delle scommesse a libro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1942-XX, n. 316.

Passaggio del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione alle dipendenze del Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Riconosciuta la necessità per causa di guerra;

Vista la legge 9 aprile 1931-IX, n. 358, concernente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° marzo 1942-XX e per la durata dell'attuale guerra, il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna è posto alle dipendenze del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Restano ferme tutte le disposizioni vigenti relative alle attribuzioni ed al funzionamento del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna non incompatibili con la norma di cui al precedente articolo.

Restano parimenti fermi i contributi attualmente corrisposti al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, rese necessarie dal presente provvedimento.

Art. 3.

Le dizioni Commissario e Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna usate dalle leggi o dai regolamenti, sono rispettivamente sostituite con le altre Ministro e Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Il presente Regio decreto-legge sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, *foglio* 36. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 marzo 1942-XX, n. 317.

Approvazione della nuova convenzione concernente il riordinamento del servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 luglio 1921, n. 1099;

Visto il R. decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1031;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 536, col quale fu approvata la convenzione 28 dicembre 1939 anno XVIII, con la quale fu affidato, a titolo di esperimento per un biennio dal 1° gennaio 1940-XVIII, il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio al Banco di Santo Spirito;

Considerato che col 31 dicembre 1941-XX, è scaduto il suddetto biennio di esperimento e che il Banco di Santo Spirito ha chiesto la rinnovazione, per altro biennio, della convenzione 28 dicembre 1939-XVIII precitata;

Considerato che il servizio in parola ha proceduto e procede con ogni regolarità ed esattezza e che è opportuno e conveniente per l'Amministrazione consentire la chiesta rinnovazione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze, con il Presidente del Banco di Santo Spirito, con la quale si rinnova, con modificazioni, per il biennio dal 1° gennaio 1942-XX, al 31 dicembre 1943-XXII, la convenzione 28 dicembre 1939-XVIII, approvata col Nostro decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 536, per il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 35. — MANCINI

Proroga della convenzione col Banco di Santo Spirito di Roma per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari del Lazio.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dall'Eccellenza il Ministro Paolo Thaon di Revel ed il Banco di Santo Spirito con sede in Roma, rappresentato dal suo Presidente Consigliere nazionale Luigi Capri-Cruciani, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze ed il Presidente del Banco di Santo Spirito di Roma in data 28 dicembre 1939-XVIII, approvata col R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 536, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1942-XX al 31 dicembre 1943-XXII, con le modificazioni qui di seguito convenute.

Art. 2.

L'art. 3 della citata convenzione 28 dicembre 1939 anno XVIII, è modificato come segue:

« Il Banco di Santo Spirito si obbliga d'istituire in Roma, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Il Ministero delle finanze, al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, doterà il detto magazzino di una scorta di valori bollati per un importo complessivo di 80 milioni come da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti ».

Art. 3.

L'art. 5 della stessa convenzione citata è modificato come segue:

« Il Ministro per le finanze autorizza il Banco di Santo Spirito a disporre di detta dotazione per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo, peraltro, l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 4 di un ammontare di valori bollati per lire settanta milioni giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti ».

Art. 4.

L'art. 6 della stessa convenzione è modificato come segue:

« Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tener ferma costantemente nel Magazzino compartimentale, come scorta, la rimanente dotazione dei valori bollati per un importo di lire quindici milioni, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno, del pari, determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti

Di tale scorta non potrà disporre se non previa autorizzazione del Ministero delle finanze ».

Art. 5.

L'art. 7 della stessa convenzione sopracitata è modificato come segue:

« Il Banco di Santo Spirito si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 5 ed il 20 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata nei capoluoghi delle provincie di Roma, Frosinone, Littoria, Rieti e Viterbo.

Per quanto riguarda il versamento delle riscossioni effettuate presso le altre dipendenze i termini di cui sopra sono stabiliti rispettivamente nei giorni 8 e 23 di ogni mese.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagando il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la Regia tesoreria di Roma.

All'ordinazione dev'essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, il Banco di Santo Spirito si obbliga a trasmettere, entro il giorno 16 ed entro il primo giorno di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Roma, due prospetti indicanti ciascuno globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti distintamente nei capoluoghi delle accennate provincie e nelle altre dipendenze, rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1 al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei va

lori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma terzo ».

Art. 6.

L'art. 10 della stessa convenzione sopracitata è modificato come segue:

« Sull'importo dei valori bollati, prelevati annualmente dal Banco di Santo Spirito contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete al Banco la seguente provvigione:

del 0,30 % fino ad un importo di 100 milioni;

del 0,20 % sull'importo eccedente i 100 milioni e non i 175 milioni;

del 0,10 % sull'importo eccedente i 175 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco di Santo Spirito ed alle sue dipendenze corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione ».

Art. 7.

L'art. 11 della stessa convenzione sopra citata è modificato come segue:

« La provvigione di cui al precedente art. 10 e l'aggio che il Banco di Santo Spirito deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il Banco, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Banco di Santo Spirito dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Roma ad emettere, entro i primi 5 giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco di Santo Spirito è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese ».

Art. 8.

L'art. 14 della stessa convenzione sopracitata è modificato come segue:

« La presente convenzione, ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un altro biennio ».

Roma, addì 28 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il presidente del Banco di Santo Spirito
CAPRI-CRUCIANI

REGIO DECRETO 12 marzo 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1941-XIX, registro n. 10 Marina, foglio n. 372, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, e successive modificazioni;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *Giuditta*: dalle ore 18 del 14 gennaio 1942;

Piroscafo *Cadamosto*: dalle ore 24 del 22 dicembre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1942-XX
Registro n. 4 Marina, foglio n. 253.

(1517)

REGIO DECRETO 12 marzo 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del motoveliero « S. Marco II ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1941-XIX, registro n. 14 Marina, foglio n. 289, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoveliero *San Marco II*, già inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiato da detto ruolo dalle ore 9 del 27 dicembre 1941-XX.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1942-XX
Registro n. 4 Marina, foglio n. 255.

(1519)

REGIO DECRETO 12 marzo 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del motoveliero « Maria Bruna ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941-XIX, registro n. 2 Marina, foglio n. 446, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoveliero *Maria Bruna*, già inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 6 novembre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1942-XX
Registro n. 4 Marina, foglio n. 254.

(1518)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 aprile 1942-XX.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 2 del R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 13 dello statuto della Cassa di risparmio di Roma, approvato con proprio decreto in data 1° dicembre 1937-XVI;

Veduto il proprio decreto in data 6 aprile 1938-XVI, col quale l'Ecc. il marchese gr. cord. Giorgio Guglielmi di Vulci, Senatore del Regno, e il cav. di gr. cr. dottore Luigi Maggioni sono stati nominati rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

L'Ecc. il marchese gr. cord. Giorgio Guglielmi di Vulci, Senatore del Regno, e il cav. di gr. cr. dott. Luigi Maggioni sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, per il quadriennio 15 aprile 1942-XX-14 aprile 1946-XXIV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1536)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 aprile 1942-XX.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di Quisca nel Collio, con sede nel comune di San Martino Quisca (Gorizia) e della Cassa agraria di prestiti di Albanova (Napoli).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di Quisca nel Collio, con sede nel comune di San Martino Quisca (Gorizia), azienda che trovasi in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Veduto il proprio decreto in data 7 dicembre 1939-XVIII, con il quale, ai sensi del cennato art. 86-*bis* il rag. Rocco Girasole è stato nominato liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Albanova, con sede nel comune di Albanova (Napoli);

Considerato che il predetto rag. Girasole ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) l'avv. Delfido Paglilla fu Francesco, per la Cassa rurale di Quisca nel Collio, con sede nel comune di San Martino Quisca (Gorizia);

2) il prof. rag. Cesare Ventriglia di Ferdinando, per la Cassa agraria di prestiti di Albanova, con sede nel comune di Albanova (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1537)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 aprile 1942-XX.

Conferma in carica di un consigliere di amministrazione e di un revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, e nomina di un consigliere di amministrazione e di due sindaci dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduti gli statuti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano e dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Decreta:

1. Il comm. dott. Emiliano Carnaroli e il comm. dottore Stefano Dozzio sono confermati rispettivamente consigliere di amministrazione e revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio 1942.

2. Il cap. Gian Nicola Galasso è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1942.

L'avv. Angelo Fontana e il dott. Elio Torelli sono nominati sindaci dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1942.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1538)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX.

Soppressione di riduzione di tariffe ferroviarie per trasporti di merci tra Postumia e Fiume e tra Fiume e Trieste.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1941-XIX, riguardante riduzioni di prezzi di tariffe ferroviarie per trasporti di merci tra Fiume e Postumia e Fiume e Trieste;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 674;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 11 marzo 1941-XIX, è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore con la data che sarà stabilita dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 20 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1540)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1942-XX.

Determinazione delle quote d'imposta di fabbricazione da applicare ai fiammiferi durante il periodo 1° luglio 1940-31 maggio 1941.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione col Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, che rinnovava la predetta convenzione col Consorzio, dal 1° giugno 1932 al 31 maggio 1941;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1939, che stabiliva le variazioni da apportare all'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi per il periodo 1° luglio 1938-30 settembre 1939, facendo riserva di determinarle per il successivo periodo 1° ottobre 1939-30 giugno 1940;

Visto il decreto 6 giugno 1941, col quale l'imposta venne fissata per il suddetto periodo 1° ottobre 1939-30 giugno 1940;

Visto il proprio decreto 17 giugno 1940, che, a partire dal 1° luglio 1940, modificava la tariffa di vendita dei fiammiferi al pubblico e stabiliva in via provvisoria una imposta di fabbricazione, nell'attesa della definitiva fissazione dell'imposta stessa per l'ulteriore periodo di validità della convenzione col Consorzio, e cioè dal 1° luglio 1940 al 31 maggio 1941;

Vista la relazione presentata dalla Commissione tecnico-amministrativa, prevista dai suindicati articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, ed annessa convenzione col Consorzio industrie fiammiferi;

Determina:

Per il periodo 1° luglio 1940-31 maggio 1941, le quote d'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, previste dal decreto Ministeriale 17 giugno 1940, sono abrogate e sostituite da quelle appresso specificate per le singole unità di condizionamento, per ognuna delle quali è riportata la misura dell'imposta vigente al 30 giugno 1940, stabilita dal decreto Ministeriale 6 giugno 1941, fatta eccezione per i fiammiferi a strappo, per i quali si riporta la misura d'imposta fissata dal decreto Ministeriale 18 dicembre 1939, in quanto essa, non essendo stata variata dal decreto Ministeriale 6 giugno 1941, rimase in vigore fino al 30 giugno 1940:

scatola di cartone, contenente 100 cerini normali al sesquisolfuro di fosforo, da L. 0,2407 a L. 0,3230;

scatola di cartone contenente 100 cerini ridotti, con sesquisolfuro di fosforo, da L. 0,2485 a L. 0,3365;

scatola di legno, contenente 50 cerini normali con fosforo amorfo (di sicurezza), da L. 0,1207 a L. 0,1651;

bustina di cartoncino dorato, contenente 20 cerini grossetti con fosforo amorfo (di sicurezza), da L. 0,0440 a L. 0,0836;

scatola di legno, contenente 50 fiammiferi di legno paraffinato, del tipo svedese normale, da L. 0,1056 a L. 0,1416;

scatola di legno, contenente 50 fiammiferi di legno paraffinato, del tipo svedese ridotto, da L. 0,1105 a L. 0,1508;

bossolo di cartone, contenente 100 fiammiferi di legno paraffinato, con capocchia di sesquisolfuro di fosforo, variamente colorato, da L. 0,2979 a L. 0,3489;

bustina di cartoncino, contenente 28 fiammiferi di legno paraffinato e colorato, tipo Minerva, da lire 0,1187 a L. 0,1564;

doppia busta contenente 48 fiammiferi di legno paraffinato e colorato, tipo Minerva, da L. 0,2120 a L. 0,2556;

busta pubblicitaria di cartoncino, contenente venti fiammiferi di legno paraffinato e colorato, tipo Minerva gigante, da L. 0,0621 a L. 0,0917;

scatola di legno, contenente 30 fiammiferi con fosforo amorfo (di sicurezza) tipo controvento normale, da L. 0,1039 a L. 0,1222;

bustina di cartoncino, contenente 20 fiammiferi di legno colorato, controvento, del tipo Minerva, da lire 0,0920 a L. 0,1099;

astuccio contenente un rotolo di 100 fiammiferi di cartone colorato e paraffinato, con accensione a strappo, da L. 0,4269 a L. 0,3575;

astuccio contenente un rotolo di 300 fiammiferi del tipo sopra indicato, da L. 1,1505 a L. 1,0291;

busta, astuccio o gamella di cartoncino, contenente 100 fiammiferi di legno solforato, con sesquisolfuro di fosforo, da L. 0,1322 a L. 0,1558.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 febbraio 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(1550)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1942-XX.
Divieto di produzione abusiva del solfato di rame.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito con modificazioni nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Ritenuta la opportunità di vietare la produzione abusiva di solfato di rame;

Decreta:

Art. 1.

La produzione di solfato di rame è consentita esclusivamente agli stabilimenti che ricevono all'uopo regolare assegnazione di rame e nei limiti di tale assegnazione.

Art. 2.

Chiunque contravviene alla disposizione del presente decreto è punito con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1942-XX

Il Ministro: Ricci

(1549)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1942-XX.
Norme integrative del decreto Ministeriale 4 aprile 1942-XX, sulla denuncia delle giacenze di carte e cartoni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1942-XX, concernente la denuncia delle giacenze delle carte e dei cartoni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 4 aprile 1942 nelle premesse citato, è sostituito dal seguente:

« Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, quantitativi di carte e cartoni superiori, nel complesso, a quintali 10 è tenuto a farne denuncia, entro il 30 aprile 1942, al Consiglio provinciale delle corporazioni nel cui territorio risulta depositata, alla predetta data di pubblicazione, la merce di cui sopra, indicando le generalità e l'indirizzo del proprietario o possessore ed il luogo dove è depositata la merce, con la precisazione del quantitativo complessivo detenuto ».

Art. 2.

L'art. 4 del decreto Ministeriale 4 aprile 1942 nelle premesse citato, è sostituito dal seguente:

« Gli industriali, gli artigiani e i commercianti di cui al precedente art. 1, dovranno istituire, presso la loro sede legale, un unico registro di carico e scarico numerato; nella parte relativa al « carico », devono essere anzitutto, registrate, distintamente, secondo i tipi indicati nel precedente art. 3, le giacenze di magazzino alla data di pubblicazione del presente decreto, e, subito dopo, la merce successivamente prodotta od acqui-

stata; nella parte riguardante lo « scarico », gli industriali e gli artigiani fabbricanti di carte e cartoni, nonchè i commercianti all'ingrosso, devono registrare, giornalmente, le partite spedite o consegnate con l'indicazione dell'acquirente, mentre gli industriali ed artigiani, editori, grafici, cartotecnici ed affini, annoteranno le partite che escono giornalmente dal magazzino per passare alla lavorazione.

Il registro di carico e scarico dovrà essere vistato nella prima ed ultima pagina dalle organizzazioni sindacali periferiche nelle quali sono rispettivamente inquadrati gli industriali, gli artigiani ed i commercianti di cui all'art. 1 del presente decreto ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1942-XX

(1547) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1942-XX.

Divieto di caccia su alcuni fondi di proprietà privata contigui alla bandita demaniale « Pineta di Ravenna ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la richiesta della Direzione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali, intesa ad ottenere l'istituzione del divieto generale ed assoluto di caccia su di una striscia di terreno dell'estensione di ettari 150, retrostante la bandita demaniale « Pineta di Ravenna » a protezione di un allevamento di fagiani di recente iniziato nel comprensorio della bandita medesima;

Vista la nota 13 marzo 1941-XIX, con la quale i proprietari dei terreni in questione, signori Baldi, prestarono il loro assenso per l'istituzione del divieto;

Visti i pareri del Comitato provinciale della caccia di Ravenna resi in data 5 maggio 1941-XIX e 18 luglio successivo;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura (Sezione III);

Ritenuta l'opportunità di accogliere, limitatamente alla superficie di ettari 100 e per la durata di anni due, la richiesta formulata dalla Direzione dell'azienda predetta;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato nelle premesse, è vietato, per la durata di anni due, l'esercizio della caccia, sotto qualsiasi forma, sui terreni sottospecificati di proprietà dei F.lli Baldi e contigui alla bandita demaniale « Pineta di Ravenna ». Detti terreni, della estensione di ettari 100 circa, risultano delimitati dai seguenti confini:

Est - Bandita demaniale « Pineta di Ravenna »;

Sud - Riserva di caccia « S. Vitale » di cui sono concessionari i F.lli Baldi;

Ovest - Canale Piombone di Levante;

Nord - Viale del Re.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1942-XX

(1541) p. *Il Ministro*: NANNINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per i combattenti ad accettare la donazione di un edificio in Pesaro

Con R. decreto 26 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1942-XX, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, l'Associazione nazionale combattenti è stata autorizzata ad accettare dal comune di Pesaro la donazione di un edificio da destinare a sede della Federazione provinciale combattenti di Pesaro.

(1553)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 16 aprile 1942-XX - N. 71

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuov. Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7860
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5853
Cuba (I)	19,03	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38,02
Egitto (I)	73,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,2635	Spagna (C) (1)	173.61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19,01
Francia (I)	38,02	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,30	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,35

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	79,95
Id. 3,50 % (1902)	77,675
Id. 3 % lordo	55,975
Id. 5 % (1935)	93,90
Redimib. 3,50 (1934)	75,825
Id. 5 % (1936)	95,95
Id. 4,75 % (1924)	492,675
Obblig. Venezie 3,50 %	95,65
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,675
Id. 4 % (15-12-43)	98,325
Id. 5 % (1944)	98,475
Id. 5 % (1949)	97,675
Id. 5 % (15-2-50)	97,55
Id. 5 % (15-9-50)	97,55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 19.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	503658	185,50	*Panci* Antonia fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Di Giuseppe Erminia fu Pietro ved. di *Panci* Angelo, dom. a Roma.	*Panci* Antonia fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Di Giuseppe Erminia fu Pietro ved. di *Panei* Angelo, dom. a Roma.
P. R. 3,50 %	98464	14 —	*Cantardi* Leonardo, dom. a Milano	*Contardi* Leonardo, dom. a Milano.
Id.	9558	35 —	Da Rin-*Bettino* Carlo fu Luigi, dom. a New York.	Da Rin-*Bettina* Carlo fu Luigi, dom. a New York
Cons. 3,50 % (1906)	506732	70 —	Traverso Maddalena fu Francesco ved. di Bollorino Federico, dom. a Loano (Genova), con usufrutto a favore di Valle *Marina* fu Stefano ved di Traverso Francesco dom a Loano (Genova).	Come contro, con usufrutto a favore di Valle *Maria* Maddalena fu Stefano, ecc., come contro
Cons. 3,50 %	851144	717,50	Divizia Ambrosina fu Gio Batta moglie di Lanfredi *Candido* fu Angelo, dom ad Andora (Savona), vincolata d'usufrutto a favore di Lanfredi *Candido* fu Angelo. dom ad Andora (Savona).	Divizia Ambrosina fu Gio Batta moglie di Lanfredi *Luigi-Candido* fu Angelo, dom. ad Andora (Savona), vincolata d'usufrutto a favore di Lanfredi *Luigi Candido* fu Angelo, dom. ad Andora (Savona).
Id. Id. Id. Id	842603 844205 845410 848255	385 — 175 — 175 — 140 —	Giovannetti Misia di Goffredo, nubile, dom a S. Bartolomeo, fraz. di Andora (Savona), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Lanfredi *Candido* fu Angelo, dom. a S Bartolomeo. fraz. di Andora (Savona)	Giovanetti Misia di Goffredo, nubile, dom. a S. Bartolomeo, frazione di Andora (Savona), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Lanfredi *Luigi Candido* fu Angelo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	755454	514,50	Burzio *Antonio* fu Melchiorre, dom. in Carmagnola (Torino).	Burzio *Giovanni Antonio* fu Melchiorre, ecc., come contro
P. R. 3,50 %	11686	56 —	Selicorni Silvia fu Pietro Luigi, nubile, dom. a Firenze, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Ellena *Matilde* fu Matteo ved di Selicorni *Pietro-Luigi*, dom. a Firenze.	Selicorni Silvia fu Pietro Luigi, nubile, dom. a Firenze, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Ellena *Edvige-Bianca-Matilde* fu Matteo ved di Selicorni *Pietro-Luigi o Luigi*, dom a Firenze
Cons. 3,50 % (1906)	382759	175 —	Merlo Giovanni, *Edoardo* ed Enrico di Federico, minori sotto la patria potestà del padre, residenti in Armo (Porto Maurizio) e figli nascituri maschi dallo stesso Merlo Federico di Gian Pietro, pure da esso rappresentati, con usufrutto vitalizio a favore di Merlo Federico di Gian Pietro.	Merlo Giovanni, *Enrico-Edoardo* ed Enrico di Federico minori, ecc., come contro.
P. N. 5 %	37096	1000 —	Guaita Tullia, Pietro ed Enzo di *Enrico*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, e figli nascituri dallo stesso Guaita *Enrico*	Guaita Tullia, Pietro ed Enzo di *Tullio Felice Enrico*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, e figli nascituri dallo stesso Guaita *Tullio Felice Enrico*.
P. R. 3,50 %	75560	28 —	Frediani Loris, *Luigi* e Carlo fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Baldini Maria ved. di Frediani Carlo, dom. a Pontsacco (Pisa).	Frediani Loris, *Danilo Lanciotto Luigi* e Carlo fu Carlo. minori, ecc., come contro.
Id.	103014	14 —	Rancati *Vittorio* di Pasquale, dom a Milano	Rancati *Giuseppe Vittorio* di Pasquale, dom. a Milano
Id.	151629	227,50	Giglio-Tos *Annita* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ravera Aira Adele ved. di Giuseppe Giglio-Tos, dom. a Donnaz (Torino).	Giglio-Tos *Anna Catterina*, minore, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	449947	259 —	Nebuloni Ambrogio fu Edoardo, minore sotto la patria potestà della madre Galvagni *Severina* fu Ambrogio ved. di Nebuloni, dom. a Melzo (Milano)	Nebuloni Ambrogio fu Edoardo, minore sotto la patria potestà della madre Galvagni *Ernesta* fu Ambrogio ved. di Nebuloni, dom. a Melzo (Milano).
Cons. 3,50 % (1906)	592719	70 —	Cernuschi *Giuseppina* di Giovanni Battista nubile, dom. a Torino.	Cernuschi *Rachele* di Giovanni Battista, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	66346	28 —	*Zampa* Gina di Giorgio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Valdagno (Vicenza)	*Zaupa* Gina di Giorgio, minore, ecc., come contro.
Id.	66347	28 —	*Zampa* Alda di Giorgio, minore, ecc., come sopra	*Zaupa* Alda di Giorgio, minore ecc., come sopra.
Id.	66348	28 —	*Zampa* Olga di Giorgio, minore, ecc., come sopra.	*Zaupa* Olga di Giorgio, minore ecc., come sopra.
Id.	239311	493,50	*Zampa* Olga, Alda e Gina di Giorgio, minori, ecc., come sopra.	*Zaupa* Olga, Alda e Gina di Giorgio, minori, ecc., come sopra.
Id.	64298	185,50	Crotta Franco fu Eugenio, dom. a Ivrea (Torino).	Crotta Franco fu Eugenio, *minore sotto la patria potestà della madre Magnino Giuseppina fu G. Battista, moglie in seconde nozze di Albertani Umberto, e sotto la curatela di Giglio-Tos Secondo fu Giuseppe*, dom. a Ivrea (Torino).
Cons. 3,50 % (1904)	399867	1750 —	Oggioni Giuseppina di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Acquistapace *Luigia* fu Giovanni Battista, moglie di Oggioni Pietro, dom a Torino	Oggioni Giuseppina di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Acquistapace *Maria Luigia* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id. Id.	542771 601135	10,50 28 —	Grumelli Fileno di Donato, minore sotto la patria potestà del padre, vincolato d'usufrutto congiuntivo a favore di Cardona Teresa fu Vincenzo ved. Grumelli Francesco e *Federici* Concetta fu Domenico, nubile, dom. ad Atessa (Chieti).	Grumelli Fileno di Donato, minore sotto la patria potestà del padre, vincolato d'usufrutto congiuntivo a favore di Cardona Teresa fu Vincenzo ved. Grumelli Francesco e *Federico* Concetta, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	299919	84 —	Maioli Angela, Liduina, Massimo, Giovanni, Adalgisa, Severina, Marino, Clarice, Oreste, Arturo, Mario e Agostino fu Domenico, gli ultimi sette minori sotto la patria potestà della madre *Radighieri Giuseppina* fu Agostino, dom. a Nonantola (Modena) eredi indivisi del padre, l'usufrutto vitalizio spetta a *Radighieri Giuseppina* fu Agostino ved. Maioli Domenico, dom. a Nonantola (Modena).	Maioli Angela, Liduina Massimo, Giovanni, Adalgisa, Severina, Marino, Clarice, Oreste, Arturo, Mario e Agostino fu Domenico, gli ultimi sette minori sotto la patria potestà della madre *Redeghieri Giuseppa* fu Agostino, dom. a Nonantola (Modena) eredi indivisi del padre, l'usufrutto vitalizio spetta a *Redeghieri Giuseppa*, ecc., come contro.
P. N. 5 %	3725	170 —	Mussi *Cina* fu Andrea, moglie di Boglione Lorenzo, dom. a Lecco (Como), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Pietrogiovanna Giuseppina di Francesco, dom. a Crescenzago (Milano)	Mussi *Carolina Felicita Maria* fu Andrea, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	385689	122,50	Loffredo Tancredi Anna di *Eduardo*, moglie di Iandolo Francesco-Saverio, dom. a Salerno, vincolata per dote della titolare.	Loffredo Tancredi Anna di *Matteo, figlia adottiva di Tancredi Eduardo*, moglie di Iandolo Francesco-Saverio, dom a Salerno, vincolata per dote della titolare.
Rend. 5 %	121029	545 —	Rinaldo Ottavio fu Michele, dom. ad Acerra (Napoli), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Nuzzo *Matilde Sofia Onorina* fu *Giovanni* ved. di Donatelli Vincenzo fu Giuseppe, dom. ad Acerra (Napoli)	Rinaldo Ottavio fu Michele, dom. ad Acerra (Napoli), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Nuzzo *Sofia-Matilde Onorina* fu *Giovambattista* ved di Donatelli Vincenzo, ecc., come contro.
B. T. (1949) Serie A	5367	capitale 13,000	Stile *Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Maria Doristella Rocco ved. Stile, dom. in Napoli.	Stile *Maria Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Maria Doristella Rocco ved. Stile, dom. in Napoli.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	247086	686 —	Stile *Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Doristella Rocco Maria* ved. Stile, dom. a Napoli.	Stile *Maria Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rocco Maria Doristella* ved. Stile, dom. a Napoli.
Id.	307283	14 —	Stile *Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Rocco Maria Doristella ved. Stile, dom. a Napoli.	Stile *Maria Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Rocco Maria Doristella ved. Stile, dom. a Napoli.
Id.	398872	759,50	Stile *Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Maria Doristella Rocco ved. Stile, dom. a Napoli.	Stile *Maria Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Maria-Doristella Rocco ved. Stile, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 (1906)	824694	385 —	Stile *Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Rocco Maria Doristella ved. Stile, dom. a Napoli.	Stile *Maria Maddalena* fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1037)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 6 aprile 1942-XX, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Salerno, già conferito, col precedente decreto Ministeriale 1° luglio 1913, al notaio Alfredo Maranca fu Luigi, residente ed esercente in Nocera Superiore.

Roma, addì 9 aprile 1942-XX

(1546) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle caratteristiche e del prezzo del germe di grano

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato come segue le caratteristiche ed il prezzo del germe di grano e preso le sottoindicate determinazioni relativamente al mercato dello stesso prodotto:

A. — Caratteristiche:

1) contenuto minimo di sostanze grasse: 10 %;

2) contenuto massimo di fibra grezza: 5 %;

(ambedue sulla sostanza secca).

B. — Prezzo: lire 200 al q.le, per merce posta franco veicolo stabilimento o vagone stazione partenza (a scelta dell'acquirente); esclusa imposta entrata; per ogni unità di sostanza grassa in più del 10 %, maggiorazione di 10 lire.

Inoltre viene disposto che da ogni quintale di grano sottoposto a macinazione non può essere ricavata una quantità di germe superiore ai 400 grammi.

E' vietata la vendita, come germe, del prodotto risultante dalla degerminazione del grano non rispondente alle caratteristiche sopra indicate: il prodotto, in questo caso, dovrà essere immesso al consumo come parte integrante della crusca.

p. Il Ministro: PASCOLATO

(1552)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione per l'attuazione della legge 24 marzo 1942-XX, n. 315, recante provvedimenti per la ippicoltura

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'U.N.I.R.E.

Vista la legge 24 marzo 1942-XX, n. 315.

Ritenuta la necessità, per assicurare la continuità del servizio delle scommesse fino alla pubblicazione del regolamento previsto dall'art. 5 della legge suddetta, di affidare l'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse a libro agli Enti e Società che abbiano ottenuto o che ottengano l'autorizzazione a condurre riunioni di corse nei vari ippodromi del Regno.

Determina:

1. — Gli Enti e Società che, alla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 1942-XX, n. 315, siano autorizzati a condurre riunioni di corse nei vari ippodromi del Regno, possono ottenere la delega ad esercitare, in base all'art. 2 comma 2° della citata legge, i totalizzatori e le scommesse a libro, sugli ippodromi stessi, per conto e nell'interesse dell'U.N.I.R.E., purchè ne presentino domanda al sottoscritto non più tardi del 7 maggio 1942-XX.

Per gli Enti e Società che intendano assumere l'esercizio di cui sopra in riunioni non ancora iniziate alla data di entrata in vigore della citata legge, la domanda dovrà essere presentata prima dell'inizio delle riunioni medesime e a condizione che ne abbiano ottenuto regolare autorizzazione.

2. — L'esercizio delle scommesse a libro potrà dagli Enti e Società indicati nell'articolo precedente essere tenuto, sempre per conto e nell'interesse dell'U.N.I.R.E., a mezzo di allibratori di fiducia degli Enti e Società medesimi

3. — Con singoli provvedimenti saranno stabilite le condizioni alle quali rimane subordinata l'esecuzione del servizio di cui trattasi.

4. — L'U.N.I.R.E. si riserva di esercitare ogni opportuno controllo sull'andamento delle scommesse e sui proventi relativi, ed in genere, sul funzionamento del servizio.

Roma, addì 17 aprile 1942-XX

Il commissario straordinario: PAOLO ORSI MANGELLI

(1556)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sull'ordinamento delle Regie soprintendenze alle antichità e all'arte, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per la ammissione ai concorsi ed impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenbe emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823, concernente il riordinamento delle Regie soprintendenze alle antichità e all'arte;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, che concede ai capi di famiglie numerose condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1080, concernente l'estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Veduto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, recante benefici a facore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto 11 ottobre 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che approva l'elenco dei concorsi per la ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XX;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 1941-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

Al concorso possono partecipare i cittadini albanesi, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

Non possono parteciparvi, invece, le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle arti - Divisione 1ª) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1) domanda su carta da bollo da lire sei, firmata dal concorrente e contenente la precisa indicazione del domicilio e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire otto, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936;

e) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 o per le operazioni di guerra dell'attuale conflitto, a favore dei quali siano state liquidate pensioni privilegiate di guerra in applicazione di norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari, nonchè per coloro che abbiano partecipato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, anche in qualità di assimilati o militarizzati, qualora siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati comuni durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Parito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione della domanda;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per i concorrenti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato di ruolo al servizio dello Stato;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da lire quattro e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di buona condotta morale civile e politica, su carta da bollo da lire quattro, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni in cui il concorrente ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da lire dodici di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire quattro da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendiconto del servizio;

7) foglio di congedo militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) diploma originale, o copia autentica notarile, di scuola media di 2° grado, o alcuno dei titoli equipollenti, ai termini del R. decreto 1923, n. 1054;

9) certificato, su carta da bollo da lire quattro comprovante l'iscrizione del concorrente al Partito Nazionale Fascista o alla G.I.L. o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XX. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve contenere la indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 e a quelli dell'attuale conflitto.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari, e dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Costoro dovranno altresì produrre il brevetto di ferito fascista.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da lire quattro rilasciato direttamente dalla Segreteria generale degli italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti antemarcia, detto certificato dovrà essere ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre, per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno, detti certificati saranno rilasciati dal segretario della Federazione fascista che li ha in forza;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da lire quattro, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai concorrenti diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

Art. 3.

I certificati indicati nel presente decreto, dovranno essere debitamente legalizzati: non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma.

Coloro che rivestano la qualità di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, oltre la domanda, dovranno presentare soltanto i documenti indicati ai nn. 7, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn 3, 4, 6 e 7, quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da lire quattro, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che risiedono all'estero o nelle colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno presentare ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo però di produrre tutti i documenti prescritti rispettivamente, i primi entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza, e gli altri almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 4.

I concorrenti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo di lettera raccomandata direttamente al loro domicilio o alla loro abituale residenza.

Art. 5.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami forniti di documento d'identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni in vigore).

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale:

1) la prima prova scritta consisterà in un tema di cultura generale;

2) la seconda prova scritta verterà su elementi della legislazione relativa alla tutela del patrimonio artistico o storico e delle bellezze naturali e panoramiche.

La prova orale verterà sulle materie di cui alla seconda prova scritta, nonchè sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico del personale civile dell'Amministrazione statale, su nozioni dei servizi dell'Aministrazione delle arti, e su elementi di statistica.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno i sette decimi dei punti complessivi nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportata almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Art. 8.

Ai vincitori del concorso, durante il periodo di prova non inferiore ai sei mesi, sarà corrisposto un assegno mensile lordo di lire 802,37, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1941-XX

Il Ministro: BOTTAI

(1533)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.